

Deliberazione 10 novembre 2011 - ARG/gas 155/11

Approvazione di una proposta di modifica del codice di rete predisposto dalla società Snam Rete Gas S.p.A. ai sensi della deliberazione dell’Autorità per l’energia elettrica e il gas 14 aprile 2011, ARG/gas 45/11 e disposizioni per l’avvio del sistema di bilanciamento nonché del sistema di garanzie di cui alla medesima deliberazione

L’AUTORITÀ PER L’ENERGIA ELETTRICA E IL GAS

Nella riunione del 10 novembre 2011

Visti:

- la legge 14 novembre 1995, n. 481;
- il decreto legislativo 23 maggio 2000, n. 164 (di seguito: decreto legislativo n. 164/00);
- il decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 2001, n. 244;
- la deliberazione dell’Autorità per l’energia elettrica e il gas (di seguito: Autorità) 17 giugno 2002, n. 137/02, come successivamente integrata e modificata (di seguito: deliberazione n. 137/02);
- il codice di trasporto di Snam Rete Gas S.p.A (di seguito: Snam Rete Gas), approvato dall’Autorità con deliberazione 1 luglio 2003, n. 75/03, come successivamente integrato e modificato (di seguito: codice di rete);
- la deliberazione dell’Autorità 7 maggio 2009, ARG/gas 55/09 (di seguito: deliberazione ARG/gas 55/09);
- la deliberazione dell’Autorità 1 dicembre 2009, ARG/gas 184/09 ed il suo Allegato A (di seguito: RTTG);
- la deliberazione dell’Autorità 14 aprile 2011, ARG/gas 45/11 (di seguito: deliberazione ARG/gas 45/11);
- la deliberazione dell’Autorità 23 giugno 2011, ARG/gas 81/11 (di seguito: deliberazione ARG/gas 81/11);
- la lettera della società Snam Rete Gas 3 agosto 2011, prot. Autorità 21140 del 4 agosto 2011 (di seguito: lettera 3 agosto 2011);
- la lettera della società Snam Rete Gas in data 9 novembre 2011, prot. Autorità 28939 del 9 novembre 2011 (di seguito: lettera 9 novembre 2011).

Considerato che:

- l’articolo 24, comma 5, del decreto legislativo n. 164/00 attribuisce all’Autorità il potere di regolare le condizioni di accesso ed erogazione dei servizi di trasporto e dispacciamento del gas naturale, nonché di verificare la conformità con tale regolazione dei codici di rete predisposti dalle imprese di trasporto;

- con la deliberazione ARG/gas 55/09, l’Autorità ha disciplinato il procedimento di verifica, e conseguente approvazione, dei codici di rete e dei loro aggiornamenti, prevedendo, all’articolo 2, comma 2.3, che il codice di rete approvato ovvero modificato dall’Autorità sia pubblicato sul suo sito *internet* e acquisti efficacia dal giorno della sua pubblicazione;
- la deliberazione ARG/gas 55/09 prevede, inoltre, che le proposte di aggiornamento dei codici vengano presentate all’Autorità dopo l’acquisizione, da parte dell’operatore, del parere del comitato per la consultazione competente per il settore di attività oggetto del codice;
- con la deliberazione ARG/gas 45/11 l’Autorità ha definito:
 - la disciplina del bilanciamento di merito economico del sistema del gas naturale e ne ha disposto la decorrenza di applicazione dal primo giorno gas del mese di luglio 2011;
 - i criteri generali di un sistema di garanzie volto a colmare le lacune e le criticità della disciplina precedente;
- con la deliberazione ARG/gas 81/11 l’Autorità ha differito al primo giorno gas del mese di dicembre 2011 la decorrenza di applicazione della disciplina del bilanciamento di merito economico;
- l’articolo 12, comma 1, della deliberazione ARG/gas 45/11 prevede che l’aggiornamento dei codici di rete funzionale al recepimento delle disposizioni della medesima deliberazione avvenga sulla base del procedimento aperto alle parti interessate previsto dalla deliberazione ARG/gas 55/09 e riguarda:
 - ai sensi del comma 12.2 della deliberazione ARG/gas 45/11, le modalità applicative della disciplina relativa all’erogazione del servizio di bilanciamento del gas naturale;
 - ai sensi del comma 12.3 della deliberazione ARG/gas 45/11, la disciplina del sistema di garanzie a copertura dell’esposizione potenziale del sistema nei confronti dell’utente del bilanciamento prevista dall’articolo 11 della medesima deliberazione;
- con la lettera 3 agosto 2011, Snam Rete Gas ha trasmesso all’Autorità la proposta di aggiornamento del codice di rete relativa alle modifiche di cui al comma 12.2, della deliberazione ARG/gas 45/11, e ha comunicato il prossimo avvio della consultazione delle modifiche del codice di rete di cui al comma 12.3 della medesima deliberazione;
- con lettera 9 novembre 2011, Snam Rete Gas ha trasmesso una proposta di aggiornamento del codice di rete riguardante le modifiche di cui al precedente punto, nonché integrazioni all’aggiornamento presentato con lettera del 3 agosto (di seguito: proposta).

Considerato che:

- nell’ambito della consultazione sulle modifiche al codice di rete di cui al comma 12.3 della deliberazione ARG/gas 45/11, svolta da Snam Rete Gas nel mese di agosto 2011, sono state rappresentate dagli utenti del bilanciamento criticità in merito all’onerosità, tale da poter costituire una possibile barriera all’accesso, del sistema di garanzie ivi previsto;
- i predetti rilievi sono stati oggetto di diversi incontri tra gli Uffici dell’Autorità e Snam Rete Gas, in esito ai quali quest’ultima società ha presentato la proposta;
- la proposta, al fine di risolvere le richiamate criticità, tra l’altro:

- prevede che l'esposizione potenziale del sistema nei confronti dell'utente per la parte riferita al periodo successivo al momento di valutazione sia determinata considerando le partite economiche relative al servizio di bilanciamento che possono insorgere nei 20 giorni successivi;
- contiene una disciplina di procedure di risoluzione del contratto di trasporto nei casi in cui le garanzie prestate dall'utente non risultino sufficienti a coprire la relativa esposizione, che prevede tempistiche determinate tenendo conto dell'entità delle garanzie prestate dall'utente e dell'esposizione determinata sulla base delle disposizioni richiamate al precedente alinea;
- tuttavia, con riferimento alla predetta disciplina del sistema di garanzie, la proposta presenta alcuni profili di incoerenza con l'articolo 11 della deliberazione ARG/gas 45/11, che comportano una non necessaria onerosità per gli utenti, per i quali non sussistono i presupposti per l'approvazione delle corrispondenti clausole così come formulate nella proposta;
- in particolare, si evidenzia quanto segue:
 - a) al capitolo 5, § 1.4.1, la previsione che ai fini della determinazione dell'esposizione dell'utente sia considerato un prelievo stimato in base anche alle previsioni di utilizzo della capacità nei punti di entrata presso i quali l'utente dispone di capacità conferita, risulta non coerente con la disciplina del bilanciamento in base alla quale, invece, l'esposizione del sistema si riduce con l'aumento delle immissioni in rete;
 - b) il capitolo 5, § 1.4.1 e il capitolo 18, § 4.1.2, introducono modalità di valorizzazione stimata di partite economiche relative al bilanciamento con riferimento a costi del gas le cui dinamiche di formazione, anche in termini temporali, non sono connesse a quelle dei prezzi del gas necessario per il bilanciamento giornaliero;
 - c) al capitolo 5, §§ 1.4.2 e 1.4.3, è introdotto un limite al valore della garanzia di gas in stoccaggio pari ad un massimo definito in funzione del prelievo atteso, che comporta un potenziale incremento non necessario dell'onerosità legata al sistema di garanzie;
 - d) al capitolo 5, § 1.4.3, è previsto che il limite, comunicato al Gestore dei mercati energetici, delle offerte di vendita degli utenti abilitati presso la piattaforma per il bilanciamento, sia determinato come differenza fra le garanzie prestate e le partite economiche relative al solo periodo precedente al momento di valutazione; in conseguenza di tale previsione si possono verificare casi di mancata copertura delle partite economiche che insorgono successivamente al momento di valutazione;
 - e) al capitolo 5, § 1.4.5, la disciplina della risoluzione del contratto di trasporto risulta incoerente con l'esigenza di garantire chiarezza e certezza di applicazione, nella parte in cui non precisa un termine esatto per la risoluzione del contratto, facendo riferimento a valutazioni autonomamente effettuate da Snam Rete Gas;
 - f) al capitolo 5, §§ 1.4.5 e 1.5, sono introdotte modalità di recupero di oneri, relativi a fatture non pagate, la cui definizione, ai sensi della deliberazione ARG/gas 45/11 è demandata ad un apposito provvedimento dell'Autorità e non costituisce, pertanto, oggetto del codice di rete;
 - g) al capitolo 5, § 1.4.5, è previsto che Snam Rete Gas proceda ad escutere le garanzie prestate dall'utente al verificarsi della condizione di un inadeguato

- livello delle medesime, ossia in un momento che può essere anche precedente al sussistere del mancato pagamento presupposto per la medesima escussione;
- h) il capitolo 5, § 1.5, prevede che le disposizioni in materia di crediti non corrisposti si applichino anche in relazione a crediti che sono insorti antecedentemente alla definizione del sistema di garanzie, in contrasto con quanto previsto dalla deliberazione ARG/gas 45/11; analoga incoerenza è riscontrabile al § 1.4.3 nella parte in cui estende la disciplina delle garanzie a crediti maturati con riferimento al servizio erogato anteriormente all'1 dicembre 2011;
- oltre ai profili richiamati alle precedenti lettere, la proposta reca comunque una disciplina delle garanzie non completamente allineata a criteri di efficienza e alle esigenze definite dalla deliberazione ARG/gas 45/11; in particolare:
 - i) la disciplina introduce un livello minimo di garanzia definito in funzione del solo prelievo atteso dell'utente, con la conseguenza del possibile aggravio di oneri per l'utente rispetto all'assetto definito dalla deliberazione ARG/gas 45/11, che richiede una valutazione del livello di garanzia in funzione dell'esposizione del sistema nei confronti dell'utente;
 - j) i sistemi informativi di Snam Rete Gas non sono ancora adeguati a consentire la verifica automatica e preventiva della congruità, rispetto alle garanzie presentate, delle transazioni di cui è richiesta la registrazione al PSV e dei quantitativi richiesti in prelievo dallo stoccaggio; per questo motivo, la proposta - nelle more di tale adeguamento - prevede:
 - la limitazione della facoltà di registrare cessioni al PSV già a partire da un'esposizione potenziale dell'utente nei confronti del sistema pari al 90% del livello delle sue garanzie (capitolo 5, § 1.4.4);
 - la necessità di definire preventivamente i quantitativi di gas presentati dall'utente a garanzia e di rendere tali quantitativi indisponibili all'utente medesimo (salvo il diritto dell'utente di modificare l'entità dei quantitativi di gas presenti in garanzia - capitolo 5, § 1.4.2);
 - da quanto sopra considerato emerge una generale esigenza di migliorare la disciplina del sistema di garanzie proposto; esigenza che richiede un supplemento di istruttoria non compatibile con la necessità di avviare tempestivamente il sistema di garanzie, al fine di evitare un grave pregiudizio per il mercato all'ingrosso del gas e l'ulteriore incertezza per gli operatori;
 - la proposta contiene, inoltre, modalità applicative del comma 11.10 della deliberazione ARG/gas 45/11 che richiedono, per poter produrre effetti, un'integrazione di tale provvedimento; in particolare la proposta pone l'esigenza che il recupero di costi connessi a crediti non recuperabili per effetto dell'insolvenza di utenti del bilanciamento, non coperta dal sistema di garanzie, dovrebbe avvenire attraverso l'erogazione dei relativi importi a valere su un fondo presso la Cassa conguaglio per il settore elettrico, alimentato da un apposito corrispettivo applicato a tutti gli utenti;
 - infine la proposta contiene clausole che evidenziano il perdurare di criticità nelle procedure di coordinamento con le imprese di stoccaggio che dovranno essere superate per consentire la completa attuazione delle disposizioni della deliberazione ARG/gas 45/11, ed in particolare:
 - al capitolo 8, §, 6.11, il posticipo del termine per l'accettazione da parte di Snam Rete Gas della riformulazione delle prenotazioni di capacità nel giorno-gas alle

ore 19:00, anziché alle ore 18:30 previste dal comma 14.3, della deliberazione ARG/gas 45/11;

- al capitolo 9, § 3.1.2 e al capitolo “Operatori” è previsto che in prima applicazione del sistema di bilanciamento lo sbilanciamento complessivo del sistema sia determinato con riferimento ai soli quantitativi programmati e movimentati presso i campi della società Stogit S.p.A.;
- la proposta non è corredata da elementi che consenta di comprendere le ragioni delle predette situazioni di criticità, né lo stato delle iniziative che il responsabile del bilanciamento e le imprese di stoccaggio sono tenute a intraprendere al fine di concludere gli accordi operativi necessari al rispetto delle previsioni della deliberazione ARG/gas 45/11.

Considerato inoltre che:

- nell’ambito delle attività di consultazione svolte da Snam Rete Gas, ai sensi dell’articolo 3 della deliberazione ARG/gas 55/09, sulle modifiche al codice di rete funzionali all’introduzione del sistema di bilanciamento di merito economico, i soggetti interessati hanno presentato ulteriori osservazioni e proposte volte a renderne più efficiente l’avvio e il funzionamento, riguardanti in particolare:
 - k) l’opportunità di introdurre gradualmente il sistema di garanzie al fine di agevolare l’operatività degli utenti nella fase iniziale, anche in considerazione delle tempistiche necessarie per l’ottenimento delle garanzie presso gli istituti di credito;
 - l) l’esigenza che le informazioni di cui al comma 6.5 della deliberazione n. 137/02 siano pubblicate da Snam Rete Gas anche successivamente al termine per la formulazione delle prenotazioni, affinché gli utenti possano disporre di informazioni aggiornate ai fini della formulazione delle offerte presso la piattaforma per il bilanciamento;
 - m) l’esigenza che le informazioni di cui alla precedente lettera siano rese disponibili, al fine di favorire la previsione della propria posizione, anche in forma disaggregata in funzione di grandezze allo scopo significative quali tipologia di consumo e area geografica;
 - n) l’opportunità di precisare i casi di emergenza per carenza di gas che comportano la fissazione del prezzo di bilanciamento ai sensi del comma 7.4, lettera c), della deliberazione ARG/gas 45/11; ciò in considerazione del fatto che le procedure previste al capitolo 9 del codice di rete nei casi di emergenza per carenza di gas riguardano anche situazioni di criticità potenziale del sistema del gas riferite a situazioni prospettiche di mancanza di copertura del fabbisogno che non incidono immediatamente sul bilanciamento giornaliero della rete di trasporto.

Ritenuto che:

- al fine di garantire l’avvio del mercato di bilanciamento del gas naturale con effetto dal primo giorno gas del mese di dicembre 2011, sia necessario e urgente approvare la proposta di Snam Rete Gas con le modifiche necessarie al fine di porre rimedio alle criticità considerate alle precedenti lettere da a) a h);
- sia inoltre opportuno, al fine di agevolare la gestione della fase di avvio del bilanciamento di merito economico:

- fissare al 15 gennaio 2011 il termine per la prima presentazione, da parte degli utenti del bilanciamento, delle garanzie bancarie previste dalla proposta;
- prevedere altresì che sino al 15 gennaio 2012 Snam Rete Gas determini il valore della garanzia disponibile all'utente considerando gli importi indicati nelle garanzie bancarie moltiplicati per un fattore pari a 2;
- sia necessario che Snam Rete Gas predisponga quanto prima una disciplina del sistema di garanzie maggiormente efficiente e funzionale rispetto alle esigenze evidenziate alle precedenti lettere i) e j);
- sia inoltre necessario, al fine di contenere l'onerosità del sistema di garanzie, che Snam Rete Gas valuti con la massima tempestività la possibilità di ridurre il periodo, pari a 20 giorni nella proposta, necessario per risolvere il contratto di trasporto con riferimento alle capacità nei punti di uscita e riconsegna nei casi di inadempimento da parte dell'utente;
- sia a tal fine opportuno prevedere che Snam Rete Gas presenti entro un breve termine una nuova proposta di aggiornamento del codice di rete avente a oggetto gli aspetti di cui ai precedenti punto, precisando alcuni criteri che la società deve seguire in tale attività;
- sia opportuno modificare il comma 7.4, lettera c), della deliberazione ARG/gas 45/11, al fine di precisare le situazioni di emergenza per carenza di gas che comportano l'applicazione del prezzo di bilanciamento di cui al comma 5.6, lettera a), della medesima deliberazione;
- sia necessario, al fine della gestione di costi connessi a crediti non recuperabili di cui al comma 11.10 della deliberazione 45/11, prevedere l'introduzione di un apposito corrispettivo, nonché l'istituzione, presso la Cassa conguaglio per il settore elettrico di un fondo alimentato dal medesimo corrispettivo;
- sia opportuno, infine, chiedere a Snam Rete Gas e alle imprese di stoccaggio elementi e informazioni sullo stato degli accordi funzionali al coordinamento funzionale alla gestione del bilanciamento coerente con la deliberazione ARG/gas 45/11, anche al fine di valutare la sussistenza di eventuali presupposti di interventi di competenza dell'Autorità

DELIBERA

1. di approvare, per quanto di competenza, la proposta di aggiornamento del codice di rete nella versione presentata da Snam Rete Gas in data 9 novembre 2011 ed allegata al presente provvedimento (Allegato A), subordinatamente alle seguenti modifiche di carattere sostanziale:
 - a) al capitolo 5, § 1.4.1:
 - i. dopo le parole “Per ciascun Utente k-esimo il Prelievo Atteso giornaliero (PA, espresso in Smc @38,1 MJ/Smc)”, sono soppresse le parole “il massimo tra:”;
 - ii. è soppresso il testo dalle parole “;e - la somma delle capacità giornaliere conferite all'Utente ai punti di Entrata” sino alle parole “ PSV se negativo (ossia in vendita)”;
 - iii. al sesto capoverso dopo le parole “Il Prezzo di Sbilanciamento Stimato (Pr) è pari” sono inserite le parole ”, in ciascun mese, alla media aritmetica dei

- Prezzi di Sbilanciamento del mese precedente. Per il solo mese di dicembre 2011 il Prezzo di sbilanciamento è pari” e le parole “, ovvero a diverso valore come definito dalla medesima Autorità” sono soppresse;
- b) al capitolo 5, § 1.4.2, alla clausola che prevede che “Il valore della Garanzia a Stoccaggio non può essere superiore al 90% del valore complessivo della garanzia G_{\min} richiesta” le parole “ G_{\min} richiesta” sono sostituite con “G”;
- c) al capitolo 5, § 1.4.3:
- i. al primo capoverso il termine “ PA_{\min} ” è sostituito con il termine “ PA_{rif} ”, e le parole da “, pari all’ultimo” sino a “pubblicato dall’Autorità”, sono sostituite con le parole “di cui al precedente paragrafo 1.4.2”;
 - ii. il secondo capoverso, che inizia con le parole “In sede di primo accesso”, è soppresso;
 - iii. al terzo capoverso, nella clausola che prevede che la garanzia G nella forma di gas di proprietà dell’utente in giacenza presso l’impresa di stoccaggio con la quale dispone di apposito contratto, possa essere presentata fino ad un valore pari al 90% di G_{\min} , il termine “ G_{\min} ” è sostituito con “G”;
 - iv. all’ultimo capoverso, le parole “tra il valore della garanzia G e i termini di cui al successivo paragrafo 1.4.4 punto 3” sono sostituite dalle seguenti “tra il valore del termine MEPSuk e il valore del termine EPSuk”;
- d) al capitolo 5, § 1.4.5:
- i. al primo capoverso dopo le parole “l’avvenuta perdita dei requisiti e il termine”, sono inserite le parole “pari a venti giorni decorrenti dalla data di comunicazione”;
 - ii. al terzo capoverso il periodo dalle parole “Ai fini della determinazione” sino alle parole “ del medesimo Utente.” è soppresso;
 - iii. al quarto capoverso le parole “escutere le garanzie prestate dall’Utente” sono soppresse;
 - iv. al quarto capoverso le parole da “inoltre, ai sensi del successivo paragrafo 1.5” sino a “dandone contestualmente comunicazione all’Autorità” sono sostituite dalle parole “ad attivare, nel rispetto delle disposizioni definite dall’Autorità, le procedure per il recupero dei crediti non riscossi di cui al comma 11.10, della deliberazione ARG/gas 45/11”;
- e) al capitolo 5, § 1.5:
- i. al secondo capoverso le parole “: - a comunicare alla CCSE” sino alle parole “dandone contestuale comunicazione all’Autorità”, sono sostituite dalle parole “ad attivare, nel rispetto delle disposizioni definite dall’Autorità, le procedure per il recupero dei crediti non riscossi di cui al comma 11.10, della deliberazione ARG/gas 45/11”;
 - ii. il quarto capoverso, che inizia con le parole “tra i crediti non corrisposti”, è soppresso;
- f) al capitolo 9, § 3.1.4, nella parte rubricata “Il termine di disequilibrio (DS_T), dopo le parole da “considerati ai fini” sino a “Delibera dell’Autorità ARG/gas 184/09, Allegato A”, sono sostituite dalle parole “recuperati/versati nel rispetto delle disposizioni definite dall’Autorità”;
- g) al capitolo 18, § 4.1.2, al terzo capoverso, le parole “al termine CCI così come determinato dall’Autorità per il relativo periodo” sono sostituite dalle parole “al minor Prezzo di Remunerazione, diverso da zero, determinato con riferimento all’intera serie delle sessioni della Piattaforma PB-Gas”;

2. di prevedere che il codice di rete, modificato ai sensi del precedente punto 1, si applichi a partire dal primo giorno gas del mese di dicembre 2011;
3. di prevedere che gli utenti del bilanciamento presentino le garanzie bancarie, di cui al capitolo 5, § 1.4.2 del codice di rete modificato ai sensi del precedente punto 1, entro il 15 dicembre 2011 e che sino al 15 gennaio 2012 Snam Rete Gas determini il valore della garanzia presentata dall'utente, considerando gli importi indicati nelle garanzie bancarie moltiplicati per un fattore pari a 2; dall' 1 dicembre fino al primo giorno gas utile per la contabilizzazione delle garanzie prestate, la verifica del sistema di garanzie sulla base delle condizioni di cui ai punti 1, 2 e 3 del capitolo 5, § 1.4.4 del codice di rete non ha efficacia;
4. di prevedere che Snam Rete Gas trasmetta all'Autorità, entro l'1 febbraio 2012, una nuova proposta di aggiornamento del codice di rete, integrata e modificata, al fine di prevedere:
 - a) la verifica del sistema di garanzie sulla base del confronto fra i termini MEPSUk ed EPSUk, in luogo delle attuali disposizioni che prevedono la definizione del livello di garanzia G_{\min} nonché di quelle che prevedono le verifiche di cui ai punti 2 e 3 del capitolo 5, § 1.4.4;
 - b) le modalità di gestione e di verifica di congruità, rispetto alle garanzie presentate, delle transazioni di cui è richiesta la registrazione al PSV e dei quantitativi richiesti in erogazione dallo stoccaggio, e la soppressione delle disposizioni citate in motivazione alla lettera j);
5. di prevedere che Snam Rete Gas, nell'ambito della procedura della proposta di aggiornamento di cui al precedente punto, valuti altresì:
 - a) possibili modalità di gestione delle procedure di risoluzione del contratto di trasporto previste al capitolo 5, § 1.5, del codice di rete modificato ai sensi del punto 1 che consentano la riduzione delle relative tempistiche;
 - b) la riduzione dei tempi previsti, al Capitolo 5, §1.4.1 per la contabilizzazione delle fatture pagate dall'utente ai fini della determinazione del termine EPSUk;
 - c) possibili modalità di valutazione della solvibilità degli utenti e forme di garanzia aggiuntive a quelle attualmente previste, idonee contenere l'onerosità del sistema di garanzie;
6. di prevedere che il responsabile del bilanciamento e le imprese di stoccaggio trasmettano, entro 5 giorni dall'entrata in vigore del presente provvedimento, una relazione con l'indicazione dello stato degli accordi funzionali al coordinamento ai fini della gestione del bilanciamento nonché eventuali criticità del medesimo coordinamento;
7. di prevedere che Snam Rete Gas trasmetta all'Autorità, entro l'1 febbraio 2012, in seguito a una consultazione degli operatori interessati, una relazione nella quale siano identificate le informazioni che possono essere rese disponibili agli utenti al fine di favorire loro la previsione della posizione di bilanciamento, anche in relazione all'approssimarsi di situazioni che determinino l'applicazione delle disposizioni di cui alle lettere b) e c), del comma 7.4 della deliberazione ARG/gas 45/11, nonché siano valutati i tempi, le modalità e i costi per la messa a disposizione delle medesime informazioni;
8. di prevedere che Snam Rete Gas pubblichi le informazioni, di cui al comma 6.4 della deliberazione n. 137/02, anche successivamente al termine per la riformulazione della prenotazione e in tempo utile per la presentazione delle offerte presso la piattaforma per il bilanciamento;

9. di prevedere che alla lettera c) del comma 7.4 della deliberazione ARG/gas 45/11 le parole “abbia attivato le procedure previste dal proprio codice di rete in caso di emergenza per carenza di gas” siano sostituite con le parole “abbia effettuato, in applicazione delle procedure di emergenza per carenza di gas previste dal proprio codice di rete, interventi di riduzione dei prelievi per far fronte a situazioni di squilibrio fra immissioni e prelievi nel medesimo giorno gas che non sono risultate gestibili con gli ordinari strumenti del bilanciamento fisico”;
10. di istituire, con decorrenza 1 gennaio 2012, un corrispettivo unitario variabile CV^{BL}, espresso in euro/Smc, a copertura degli oneri connessi al sistema del bilanciamento del sistema del gas;
11. di prevedere che il valore del corrispettivo di cui al punto 10 sia inizialmente determinato pari a 0;
12. di istituire, presso la Cassa conguaglio per il settore elettrico, il fondo per la copertura degli oneri connessi al sistema del bilanciamento del sistema del gas;
13. di prevedere che tale fondo sia alimentato dal corrispettivo di cui al punto 10;
14. di prevedere che, con successivo provvedimento, l’Autorità determini le modalità con le quali il responsabile del bilanciamento recupera, presso la Cassa conguaglio per il settore elettrico, oneri connessi a crediti non riscossi del bilanciamento del sistema del gas;
15. di prevedere che, nelle more del provvedimento di cui al punto 14, il responsabile del bilanciamento, con riferimento alle partite economiche che insorgono nell’ambito del sistema di bilanciamento di merito economico dall’1 dicembre 2011, possa comunicare alla Cassa conguaglio per il settore elettrico, decorsi quattro mesi dalla scadenza delle fatture non pagate, il valore dei crediti non corrisposti (comprensivi di IVA), al netto delle garanzie escusse, ai fini dell’erogazione dei relativi ammontari a valere sul fondo di cui al punto 12 entro il termine del mese successivo a quello di comunicazione; in tali casi il responsabile del bilanciamento, per ciascuna comunicazione inviata alla Cassa conguaglio per il settore elettrico:
 - a) comunica all’Autorità tutti i crediti non corrisposti (comprensivi di IVA) dai soggetti inadempienti eccedenti le garanzie escusse - opportunamente documentati - ai fini della determinazione del corrispettivo di cui al punto 10;
 - b) versare alla Cassa conguaglio per il settore elettrico, sul fondo di cui al precedente punto 12, i crediti di cui al precedente alinea effettivamente recuperati, entro il termine del mese successivo all’avvenuto recupero, dandone contestualmente comunicazione all’Autorità;
16. di trasmettere il presente provvedimento alla società Snam Rete Gas, con sede legale in Piazza S. Barbara n. 7, 20097 San Donato Milanese (MI), in persona del legale rappresentante pro tempore;
17. di notificare il presente provvedimento alla Cassa conguaglio per il settore elettrico;
18. di pubblicare il presente provvedimento e la versione aggiornata del codice di rete, ai sensi di quanto disposto al precedente punto 1, sul sito internet dell’Autorità www.autorita.energia.it

10 novembre 2011

IL PRESIDENTE
Guido Bortoni